

(N. 2130)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori ZELIOLI, TARTUFOLI, GHIDINI, GASPAROTTO, ANFOSSI,
GRAVA e SPALLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1952

Deroga agli articoli 70 e 72 del Codice civile,
per le disposizioni testamentarie a favore di dispersi sul fronte russo.

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema relativo alla condizione giuridica degli scomparsi nelle operazioni di guerra degli anni 1941-1943 sul fronte russo si presenta con circostanze così diverse dalle normali, da giustificare la deroga, che col presente disegno di legge si propone, a due delle norme che regola l'istituzione dell'assenza. Nonostante le dichiarazioni ufficiali si è avuta notizia del ritorno di persone date per disperse avvenuto di quando in quando, o della loro esistenza in Russia. La barriera che ostacola la libera circolazione delle persone, rendendo difficile la ricerca dei dispersi e della loro sorte, fa sì che venga a mancare il presupposto su cui è regolato l'istituto dell'assenza. La dichiarazione di assenza è preceduta da indagini idonee a giustificarla (art. 724 Codice di procedura civile). Più ancora esse sono richieste dall'articolo 727, per la dichiarazione di morte presunta. Ora, per le circostanze suaccennate, queste indagini sono poco idonee al fine di raggiungere quell'alto grado di probabilità che giustifica i provvedimenti conseguenti.

Ma non si intende qui proporre una disciplina per gli scomparsi nella guerra contro la Russia. E neppure sottrarli all'applicazione dei

numeri 1 e 2 dell'articolo 60, facendoli ricadere sotto la norma generale dell'articolo 58, pur ritenendo che ciò possa essere giustificato. Si vuole soltanto derogare agli articoli 70 e 72 del Codice civile.

A differenza delle altre norme che regolano l'assenza ispirate ad una più o meno probabile ricomparsa dell'assente, in questi due articoli si presuppone che l'assente sia morto. Perciò, aprendosi una successione cui sarebbe chiamato, la delazione a suo favore viene esclusa, e l'eredità devoluta a coloro che, in sua mancanza, sono i chiamati. Si distingue cioè fra patrimonio già acquisito in vita dall'assente, e patrimonio che egli potrebbe acquisire per eredità. Per il primo si prendono i provvedimenti atti a conservarlo per il caso di suo ritorno, provvedendo nel frattempo agli interessi dei chiamati. Per il secondo invece l'assente viene escluso. La diversità, bisogna riconoscerlo, ha una giustificazione: se si conservasse la delazione a favore dell'assente, non potendo questi accettare o rinunciare l'eredità, si dovrebbe attendere il decorso di dieci anni prima che la delazione operi a favore dei chiamati in subordine, senza possibilità per costoro di abbreviare il termine chiedendone la fissa-

zione al giudice, anzi, non varrebbe neppure il termine di dieci anni, dato che il caso dovrebbe essere assimilato alla chiamata condizionale, e quindi il termine decorrere dal giorno del verificarsi dell'evento.

Ora l'escludere lo scomparso dalla delazione, priva i genitori od altri della possibilità di testare efficacemente in suo favore. Nello stato d'animo in cui essi sono posti a causa delle suaccennate circostanze, ciò costituisce impossibilità per essi di adempiere ad un sacro dovere, tanto più angustiante quanto più è maggiore il timore di non poter riabbracciare il loro caro che fosse ancor vivo. Impossibilità, perchè le norme suddette non sono derogabili dalla loro volontà, nè possono sfuggire ad esse con una istituzione condizionata alla loro sopravvivenza, perchè, a parte la questione se si avrebbe condizione in senso proprio, capace di sospendere la delazione, una delazione condizionale ricadrebbe ugualmente sotto gli articoli 70 e 72, per cui i chiamati in subordine potrebbero far valere immediatamente i loro diritti.

Da ciò la necessità della deroga proposta, tendente a far sì che la delazione dell'eredità o dei beni che si vogliono lasciare ai dispersi, non operi a favore dei chiamati, per legge o testamento, in subordine: restando come delazione a favore del disperso, per un tempo che garantisca che essa non potrà realizzarsi.

Ne consegue la necessità di un amministratore all'eredità o ai beni, per la loro conservazione, con capitalizzazione dei frutti. È opportuno lasciare allo stesso testatore la designazione della persona od ente cui lasciare affidata l'amministrazione; in mancanza di essa, o quando il designato o nominato non voglia o non possa assumere o proseguire l'amministrazione, il compito sarà affidato dal Tribunale competente.

Riguardando la deroga il solo caso di lascito a favore del disperso, essa non si estenderà oltre questa finalità non avrà quindi applicazione neppure nel caso di eredità che si devolva al disperso per legge.

Poichè la proposta deroga tende a soddisfare un bisogno dell'animo del disponente dandogli una garanzia che esso sarà soddisfatto, col provvedere all'amministrazione dei beni nel modo suindicato; si deroga anche all'articolo 642 ispirato all'interesse dei chiamati in subordine.

Qualora sia provata la morte del disperso, la proposta deroga non avrà più ragion di essere, riprendendo vigore le norme comuni.

La deroga quindi avrà applicazione molto limitata per cui non avranno peso gli inconvenienti d'ordine sociale conseguenti alla immobilizzazione dei beni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

In deroga agli articoli 70 e 72 del Codice civile, le disposizioni testamentarie a favore di dispersi nelle operazioni di guerra 1941-1943 sul fronte russo, non daranno luogo a delazione a favore dei chiamati in subordine o dei chiamati per legge fino a che non siano

trascorsi cento anni dalla nascita del disperso, restando la delazione sospesa.

L'amministrazione dei beni sarà nel frattempo affidata, in deroga all'articolo 642 a persona o ente designato dal testatore o, in difetto, ad ente nominato dal Tribunale competente.

Restano ferme le norme comuni e delle leggi speciali in ordine alla dichiarazione di assenza e di presunzione di morte per ogni altro effetto.

Qualora venga accertata la morte del disperso si applicheranno le norme comuni.